



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO

(Provincia di Potenza)

Corso Vittorio Emanuele C.A.P. 85037

tel.0973 - 61.83.25 fax. 61.92.86

REGOLAMENTO

**PER L'UTILIZZO
DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA FASCIA
TRICOLORE E DELLE BANDIERE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 5 del 19/02/2013**

INDICE

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

CAPO I – LO STEMMA

Art. 2 - Lo Stemma

Art. 3 - Riproduzione dello Stemma

CAPO II – IL GONFALONE

Art. 4 - Il Gonfalone

Art. 5 - Custodia del Gonfalone

Art. 6 - Uso del Gonfalone

Art. 7 - Presenza del Gonfalone

Art. 8 - Utilizzo del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

Art. 9 - Modalità per la concessione e l'invio del Gonfalone

Art. 10 - Portagonfalone, scorta e collocazione del Gonfalone

CAPO III - LA FASCIA TRICOLORE E LE BANDIERE

Art. 11 - La fascia tricolore

Art. 12 - Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

Art. 13 - Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

Art. 14 - Modalità di esposizione delle bandiere

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1

Contenuto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, in esecuzione dell'art. 11 dello Statuto Comunale, disciplina l'uso dello stemma del Comune e del Gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione comunale.
- 2) Il presente regolamento, disciplina altresì l'uso dello stemma, della fascia tricolore e delle bandiere.

CAPO I – LO STEMMA

Art. 2

Lo Stemma

- 1) Il Comune di Sant'Arcangelo ha come segno distintivo della propria personalità giuridica uno stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1974, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 1975 reg. n. 1 Presidenza fog. n. 292 e trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 24 febbraio 1975 e nei registri dell'Ufficio Araldico in data 10 marzo 1975 reg. anno 1974 pag. n. 67;
- 2) Lo stemma è descritto come appresso: *“di verde a San Michele Arcangelo di carnagione con ali, dalmatica e gambali d'oro, impugnante con la destra una spada d'argento e con la sinistra una bilancia dello stesso, calpestante satana di nero illuminato di rosso. Ornamenti esteriori da Comune”*.

Art. 3

Riproduzione dello Stemma

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - □sugli automezzi comunali;
 - □sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - □sul sito internet del Comune;
 - □su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
- 2) Lo stemma è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 3.
- 3) A richiesta di enti pubblici locali, di aziende operanti nel Comune o di privati, persone fisiche o giuridiche, e, comunque, nell'interesse pubblico, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, potrà autorizzare l'uso condizionato dello Stemma.

4) L'eventuale uso improprio ed indecoroso dello stemma comporterà l'immediata revoca della concessione in uso dello stesso.

CAPO II – IL GONFALONE

Art. 4 Il Gonfalone

1) Il Gonfalone è l'emblema ufficiale storico del Comune, racchiudente in sé i colori, la cultura, la storia del paese.

2) Il Gonfalone del Comune di Sant'Arcangelo, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1974, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 1975 reg. n. 1 Presidenza fog. n. 292 e trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 24 febbraio 1975 e nei registri dell'Ufficio Araldico in data 10 marzo 1975 reg. anno 1974 pag. n. 67, è costituito da:

“drappo partito, di bianco e di giallo, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Sant'Arcangelo. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento”.

Art. 5 Custodia del Gonfalone

1) Il Gonfalone è custodito nel Palazzo Municipale – Ufficio del gabinetto del Sindaco -, su asta a terra in prossimità della scrivania, accompagnato dalla bandiera italiana, europea e regionale.

Art. 6 Uso del Gonfalone

1) L'uso del gonfalone, emblema ufficiale e storico del Comune di Sant'Arcangelo, la sua esposizione nella sede municipale e l'intervento della rappresentanza civica del gonfalone stesso, sono disciplinati dalla norme del presente regolamento e da quelle contenute nella vigente legislazione sull'uso della bandiera nazionale, in quanto applicabili.

2) Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno della Casa Municipale, il gonfalone è esposto accompagnato sempre dalle bandiere italiana, regionale ed europea.

Art. 7 Presenza del Gonfalone

1) La presenza del gonfalone, che deve sempre essere accompagnata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, è prevista nelle cerimonie civili, militari, patriottiche, religiose e di altra natura, particolarmente sentite dalla comunità Sant'Arcangiolese, quali:

- Giornata della Memoria (27 gennaio);
- Giorno del Ricordo (10 febbraio);
- Anniversario della Liberazione (25 aprile);
- Festa del Lavoro (1 maggio);
- Festa della Repubblica (2 giugno);

- Festività del Corpus Domini;
- Festa del S. Patrono (8 maggio);
- Festa dell'Unità Nazionale (novembre);
- Lutto cittadino, regionale o nazionale;
- Cerimonie di gemellaggio;
- Cerimonie organizzate direttamente dal Comune;
- Cerimonie ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare.

2) Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

3) La presenza del Gonfalone è prevista anche in occasione di funerali per:

- decesso di Sindaco in carica ed ex Sindaco, che non abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge e non sia stato rimosso per gravi motivi di ordine pubblico;
- decesso di Assessori Comunali in carica;
- decesso di Consiglieri comunali in carica;
- decesso di dipendenti comunali in attività di servizio.

4) E' prevista, altresì, la rappresentanza dell'Amministrazione, a mezzo di manifesti murali, in occasione di funerali per:

- decesso di: coniuge, parenti in linea retta di primo grado, nonché parenti collaterali entro il secondo grado ed affini di primo grado di Sindaco in carica;
- decesso di: coniuge, parenti in linea retta di primo grado, nonché parenti collaterali entro il secondo grado ed affini di primo grado di Assessori Comunali in carica;
- decesso di: coniuge, parenti in linea retta di primo grado, nonché parenti collaterali entro il secondo grado ed affini di primo grado di Consiglieri Comunali in carica;
- decesso di: coniuge, parenti in linea retta di primo grado, nonché parenti collaterali entro il secondo grado ed affini di primo grado di dipendenti comunali in attività di servizio.

Art. 8

Utilizzo del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

1) Il Sindaco può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

2) La presenza del gonfalone è subordinata alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

3) Il Sindaco può prevedere la partecipazione del proprio Gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

Art. 9

Modalità per la concessione e l'invio del Gonfalone

1) La partecipazione del Gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del Gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 10

Portagonfalone, scorta e collocazione del Gonfalone

1) Il Gonfalone è portato da un Agente di Polizia Municipale in alta uniforme ed è scortato da altri due Agenti della Polizia Municipale, che ne costituiscono la scorta, anch'essi in alta uniforme.. In caso di necessità potrà essere retto da un messo comunale, o altro dipendente a ciò autorizzato, in divisa di rappresentanza, comunque scortato da due Agenti di Polizia Municipale in alta uniforme.

2) La partecipazione del Gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.

3) In occasione dei cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili, militari, religiose o patriottiche, il Gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale e riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.

4) Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia e/o della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.

5) Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.

6) Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

7) I vessilli di altre organizzazioni debbono essere collocati e procedere in seconda fila, con a fianco le rispettive rappresentanze.

8) Nei cortei funebri il Gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.

9) Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.

10) In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

CAPO III - LA FASCIA TRICOLORE E LE BANDIERE

Art. 11

La fascia tricolore

1) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

2) L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo da un Assessore o da un Consigliere Comunale, a ciò espressamente delegati.

Art. 12

Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

- 1) All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale e quella europea. Dette bandiere sono esposte permanentemente anche all'esterno delle scuole di ogni ordine e grado.
- 2) In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale, nella giornata del 24 ottobre, Giornata delle Nazioni Unite, la bandiera delle Nazioni Unite.
- 3) Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 13

Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

- 1) All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale e quella europea sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.
- 2) In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
- 3) Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 14

Modalità di esposizione delle bandiere

- 1) Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
- 2) Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
- 3) Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
- 4) Quando le bandiere sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
- 5) Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.
- 6) Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudini vigenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento

1) Il funzionario responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento è individuato nella figura del responsabile dell'Ufficio di Segreteria Generale.

Art. 16

Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, in conformità alle disposizioni vigenti.